

# Imposta Unica Comunale:

## Approvati Regolamento I.U.C. e Tariffe I.M.U. e TA.S.I.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 -Legge di Stabilità 2014- stabilisce che i Comuni devono procedere all'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, che ingloba tre differenti tributi:

- una parte patrimoniale, corrispondente all'**I.M.U.**;
- una parte relativa ai servizi indivisibili di diretta fruizione dei cittadini, la **TA.S.I.**;
- una parte relativa allo smaltimento dei rifiuti, la **TA.R.I.** (ex TARSU/TARES).

Il Commissario Straordinario dr.ssa Maria Santorufo, sulla base delle vigenti disposizioni normative e conforme proposta del Dirigente l'area Risorse Finanziarie e Servizi al Cittadino, con proprie Deliberazioni n. 65 e 66 del 22/05/2014, ha proceduto all'approvazione del Regolamento sull' **Imposta Unica Comunale** e delle tariffe **I.M.U.** e **TA.S.I.**

Le nuove tariffe hanno validità dal 1 gennaio 2014, data da cui per legge è stata abolita l'I.M.U. relativamente alle abitazioni principali non di pregio e a quelle ad esse equiparate; in ragione di ciò, attraverso l'applicazione della TA.S.I., il Comune deve reperire le risorse mancanti, che saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, quali l'illuminazione pubblica, la cura del patrimonio verde, la gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione), i servizi di polizia locale e quelli relativi alla protezione civile, nonché ulteriori esigenze come di seguito riportate:

- 1) la riduzione del fondo di solidarietà comunale (trasferimenti dello Stato), quantificato nell'importo di € 786.751,97;
- 2) il finanziamento di quota parte delle perdite di gestione formatesi a fine 2013, nella consistenza di € 500.000,00;
- 3) la garanzia della regolarità e della continuità dei servizi comunali indivisibili alla collettività del costo complessivo di € 3.127.000,00, che bisognerebbe altrimenti sospendere.

La TA.S.I. nel Comune di Arzano è a carico dei soli proprietari di abitazioni principali diverse da quelle di lusso (in luogo della precedente I.M.U. abitazione principale) in ragione del 2,5 per mille, prevedendosi detrazioni in misura variabile da 0 a 100,00 euro a seconda dell'importo della rendita catastale dell'unità abitativa. Le stesse

operano esclusivamente con riferimento alla TA.S.I. dovuta, significando che in caso d'incapienza dell'imposta, l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta Unica Comunale sugli importi dovuti a diverso titolo.

Per quanto riguarda l'Imposta Municipale Unica -**I.M.U.**-, le aliquote variano dallo 0,4% all'1% a seconda della tipologia di fabbricato, prevedendosi quella dello 0,2% per il terreno agricolo generico. Con riferimento all'esercizio finanziario 2014, è stata poi confermata nell'importo di € 200,00 la detrazione per le abitazioni principali ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ed agli immobili di edilizia residenziale pubblica, come pure la riduzione del 50% per gli immobili inagibili ai fini IMU, quelli in ristrutturazione e per i fabbricati regolarmente riconosciuti d'interesse storico o artistico. Per legge, non è più applicabile l'ulteriore detrazione relativa ai figli conviventi d'età fino ai 26 anni.

La precitata Legge di Stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'I.M.U. deve avvenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e 16 dicembre, la riscossione della TA.S.I. e della TA.RI. può essere effettuata in numero di rate e con scadenze di pagamento autonomamente individuate dal Comune. In attesa dell'approvazione dei previsti specifici decreti ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa la determinazione delle modalità di versamento, si è ritenuto opportuno uniformare le scadenze di pagamento della TA.S.I. a quelle dell'I.M.U., ferma restando la facoltà per i contribuenti di pagare quanto dovuto in unica soluzione entro il 16 Giugno 2014.

Aliquote e tariffe approvate saranno valide anche per gli anni successivi, in assenza di specifica diversa deliberazione.

Appare opportuno evidenziare che la mancata adozione dei provvedimenti sopra riportati nel prescritto termine del 23 maggio u.s., avrebbe comportato carenza di liquidità per le casse del Comune che, non potendo compiutamente fronteggiare i pagamenti correnti, sarebbe stato costretto ad interrompere servizi essenziali per la cittadinanza, senza trascurare che il rinvio della deliberazione a settembre -peraltro non ancora formalizzato dalla legge- avrebbe costretto i contribuenti a pagare i tributi comunali in un'unica rata.